

COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo



Regolamento per gli affidamenti in economia.

Articolo 1

Ambito di applicazione, oggetto.

Il presente regolamento disciplina l'attività dell'Ente nei casi di affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'articolo 125, del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Designazione dei lavori che possono eseguirsi in economia.

Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) i lavori di manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- b) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c) i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) i lavori necessari per la compilazione dei progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) i lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) i lavori di manutenzione delle opere relative alla viabilità;
- g) i lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali o presi in locazione;
- h) i lavori di manutenzione e riparazione di impianti;
- i) i lavori di manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- j) i lavori di manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- k) i lavori pubblici comprendenti quelli relativi alla manutenzione, alla riparazione, alla realizzazione, di opere o impianti, di non rilevante complessità;
- l) le provviste di materiali, mezzi, noli, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera precedente;

- m) i lavori, ivi comprese le provviste di materiali, mezzi, noli, da eseguirsi con le somme a disposizione dell' amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto.

Articolo 3

Designazione delle forniture e dei servizi che possono eseguirsi in economia.

Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) le acquisizioni di beni e servizi, derivanti da:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura necessaria;
 - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- b) le acquisizioni di beni e servizi, relative a:
- fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
 - fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio, di qualsiasi genere;
 - fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
 - fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
 - organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali;
 - fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;

- forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze riscontrate in sede di esecuzione della prestazione;
- acquisto di biglietti;
- acquisizione di materiali e prodotti di consumo;
- acquisto di veicoli;
- forniture che non possono essere differite, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- servizi di trasporto;
- servizi di corriere, spedizione e consegna;
- servizio postale;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi assicurativi;
- servizi informatici e affini;
- servizi telematici;
- servizi di informatizzazione degli adempimenti;
- aggiornamenti software;
- servizi tributari;
- servizi pubblicitari;
- servizi di pulizia degli edifici;
- servizi per la formazione del personale dell'ente;
- servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
- prestazioni professionali;
- tagli boschivi;
- servizi di igiene ambientale;
- servizi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

Articolo 4

Modalità di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.

I lavori, servizi e forniture in economia, nel rispetto, delle procedure e delle modalità stabilite dal presente regolamento, possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi fiduciari.

Articolo 5

Esecuzione in amministrazione diretta.

Sono eseguiti con il sistema dell' amministrazione diretta i lavori, per i quali non occorre l' intervento dell' opera di alcun soggetto esterno all' Ente.

I lavori possono essere eseguiti con il personale dipendente del Comune, impiegando mezzi ed attrezzi in proprietà o in uso all' Ente medesimo o acquistati allo scopo e provvedendo all' approvvigionamento dei materiali necessari.

Sono eseguiti con il sistema dell' amministrazione diretta le forniture e i servizi, per i quali non occorre l' intervento di soggetti esterni all' Ente.

Articolo 6

Esecuzione per cottimi fiduciari.

Possono essere eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture, i servizi, per l' esecuzione dei quali si rende necessario o opportuno l' affidamento a ditte o imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura, il servizio, con l' obbligo di provvedere con la propria organizzazione alla prestazione, ferma restando la diversità, l' autonomia organizzativa e gestionale della ditta o impresa stessa, l' obbligo del risultato concordato, l' imputabilità alla stessa delle obbligazioni comunque assunte, l' obbligo di provvedere all' organizzazione dei mezzi necessari assumendone il relativo rischio.

Articolo 7

Modalità di esecuzione in amministrazione diretta.

Per l' esecuzione in amministrazione diretta si provvede mediante l' apparato e l' organizzazione dell' Ente.

Articolo 8

Modalità di affidamento per cottimi fiduciari.

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all' articolo 15, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per gli affidamenti in cottimo fiduciario previsti dal presente regolamento, l' Ente, sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Amministrazione, può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta, all'interno dei quali può individuare, gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità semestrale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso.

In alternativa a quanto previsto dal precedente comma gli operatori economici possono essere individuati sulla base di indagini di mercato.

Per lavori, forniture, servizi, di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Settore.

Articolo 9

Modalità per l' esecuzione per cottimi fiduciari.

Per l' esecuzione dei lavori in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, il soggetto competente, stabilisce accordi, con ditte o imprese di fiducia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Potrà essere posto a base dell' accordo un preventivo di spesa o una perizia sommaria, redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale o da professionista allo scopo incaricato. Potrà, inoltre, ove ritenuto necessario per la particolarità del lavoro da eseguirsi, adottarsi il sistema del consuntivo.

Per l' esecuzione delle forniture e dei servizi di importo inferiore a 40.000 euro, con il sistema del cottimo fiduciario, il soggetto competente, stabilisce accordi, con ditte o imprese di fiducia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Potrà essere posto a base dell' accordo un preventivo di spesa o un foglio delle condizioni.

Per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, di importo inferiore a 40.000 euro, con il sistema del cottimo fiduciario, potrà essere esperita anche gara informale, con tre o più operatori economici.

Per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, di importo inferiore a 40.000 euro, l' impegno di spesa formalmente assunto, il preventivo di spesa o il consenso della ditta o dell' impresa comunque manifestato, equivalgono a consenso tra le parti.

Per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, di importo inferiore a 40.000 euro, l' impegno di spesa formalmente assunto, in cui è o sono individuate, la ditta o l' impresa, le ditte o le imprese, la somma e la relativa finalità, equivale, salvo diversa indicazione, ad esecuzione in economia ai termini del presente regolamento. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all' articolo 15, potrà essere posto a base dell' affidamento un foglio delle condizioni o apposito capitolato.

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all' articolo 15, la lettera d' invito riporta, almeno:

- a) l' oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto;
 - b) le garanzie richieste all' affidatario;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l' indicazione del termine per l' esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l' eventuale clausola che preveda di non procedere all' aggiudicazione nel caso di presentazione di un' unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali;
 - l) l' obbligo per l' offerente di dichiarare nell' offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l' indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all' operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- Per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, la scelta dell' affidatario può altresì avvenire:
- in base all' offerta economicamente più vantaggiosa;
 - in base al prezzo più basso.

Articolo 10

Forma dei contratti.

Il contratto di affidamento può essere stipulato nei modi e nelle forme consentiti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 11

Garanzie.

Le ditte o le imprese esecutrici di lavori, forniture e servizi in economia, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, sono esonerate dalla costituzione di garanzia a fronte degli obblighi da assumere.

Ove ritenuto necessario può essere comunque stabilita apposita garanzia, a fronte degli obblighi da assumere.

Articolo 12

Liquidazione e pagamento delle spese in economia.

Le spese per i lavori, servizi e forniture in economia, di cui al presente regolamento, sono liquidate e pagate, su fattura o documentazione equivalente, con le modalità e procedure stabilite dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 13

Variazioni, maggiori spese.

Ove durante l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture in economia, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il soggetto competente, provvede ad integrare la spesa già assunta.

Parimenti, ove siano necessarie variazioni che non importino maggiori spese, il soggetto competente provvede a concordarle con l'affidatario.

La spesa complessiva non potrà comunque, in nessun caso, superare quella debitamente autorizzata o impegnata.

Articolo 14

Soggetto competente.

Nell' ambito delle attribuzioni derivanti dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi, il Responsabile di Settore, è competente a disporre l' esecuzione in economia ai termini del presente regolamento, nell' ambito e nel rispetto, delle dotazioni finanziarie e di bilancio, delle priorità, della completezza ed esaustività, degli obiettivi, degli indirizzi, dei piani e programmi, assunti dai competenti organi.

Articolo 15

Limiti di spesa.

Il limite di spesa, per singolo intervento, per cui può procedersi all' affidamento in economia, ai termini del presente regolamento, è stabilito:

- in euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, per i lavori;
- in euro 80.000, al netto degli oneri fiscali, per l' acquisto di veicoli;
- in euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, per le restanti forniture;
- in euro 80.000, al netto degli oneri fiscali, per i tagli boschivi;
- in euro 130.000, al netto degli oneri fiscali, per i servizi di igiene ambientale.
- in euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, per i restanti servizi.

Articolo 16

Poteri di direttiva.

La Giunta Municipale emana, ove lo ritenga necessario o opportuno, direttive di gestione, per l' esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 17

Disposizioni finali.

Resta fermo quanto stabilito dalle normative in materia.

Si applica, in quanto compatibile, quanto stabilito dalla normativa in materia.

Articolo 18
Abrogazioni di norme.

Sono abrogate le previgenti norme regolamentari in materia di affidamenti in economia.